

una
VIOLENZA
non è
MAI SOLA

VADEMECUM PER OPERATRICI E OPERATORI DELLA RETE TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE



INSIEME CONTRO LA VIOLENZA



In provincia di Cremona è attiva da tempo una rete territoriale costituita da istituzioni, servizi e associazioni di volontariato, che accoglie, ascolta, orienta, sostiene e cura le donne vittime di violenza. Questo vademecum si rivolge a tutte le operatrici ed operatori, alle volontarie e ai volontari della rete, con l'intento di fornire un supporto nell'agire quotidiano. La rete territoriale funziona attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che partecipano alla definizione del progetto di uscita dalla violenza condiviso con la donna, al fine di dare concreto sostegno e una risposta globale alle donne che stanno vivendo o hanno subito violenza.

E' fondamentale acquisire conoscenze e competenze per riconoscere il paradigma della differenza di genere e la violenza contro le donne come un fenomeno socio-culturale ed una violazione dei diritti umani.

Negli ultimi anni a livello internazionale e nazionale sono stati adottati importanti strumenti normativi per prevenire e contrastare la violenza di genere. In particolare la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, approvata ad Istanbul nel 2011, entrata in vigore in Italia nel 2014, costituisce il primo strumento internazionale vincolante sul piano giuridico.

La Convenzione si fonda su tre pilastri: prevenzione, protezione e punizione, ponendo particolare enfasi sui primi due, gli unici in grado di sradicare una violazione dei diritti umani ormai sistemica e particolarmente grave.

Nel 2012 la Regione Lombardia ha approvato la **Legge Regionale n. 11, "Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza"** e nel 2013 il Governo Italiano ha introdotto nuove norme, la **Legge n.119/2013 c.d. sul femminicidio**, per il contrasto della violenza di genere, che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime. A partire da quanto stabilito dalla Convenzione di Istanbul la legge mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori. Inoltre si è provveduto a varare un nuovo piano straordinario di protezione delle vittime di violenza sessuale e di genere che prevede azioni di intervento multidisciplinari, a carattere trasversale, per prevenire il fenomeno, potenziare i centri antiviolenza e i servizi di assistenza, formare gli operatori.

Infine il decreto attuativo del **Jobs Act** sui temi di conciliazione lavoro-famiglia introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere che intraprendono percorsi di protezione. Le lavoratrici dipendenti del pubblico e del privato che subiscono violenza, per motivi legati allo svolgimento di tali percorsi, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di tre mesi, anche non continuativo, interamente retribuito. È inoltre prevista la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, nonché l'opportunità di essere nuovamente trasformato, a seconda delle esigenze della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno. Il decreto dà altresì la facoltà alle collaboratrici a progetto di sospendere il rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento dei suddetti percorsi di protezione.

E' importante dunque adottare un linguaggio comune, conoscere gli strumenti previsti dalla normativa e utilizzare una metodologia integrata di presa in carico da parte di tanti servizi che deve sempre prevedere un unico progetto di uscita dalla violenza condiviso con la donna e nel rispetto della sua autodeterminazione.

SAI RICONOSCERE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE?

La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione che comprende tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.

Violenza fisica: ogni forma d'intimidazione o azione che mette a rischio l'integrità fisica e la vita della persona (calci, pugni, morsi, schiaffi, spintoni, colpire con oggetti o armi, mutilare i genitali femminili, provocare ustioni, privare di cure mediche, minacciare, costringere fisicamente). Sono comprese anche le violenze ai danni delle proprietà personali come la distruzione di oggetti e documenti.

Violenza psicologica: ogni forma di violenza e mancanza di rispetto, comportamenti che ledono la dignità e l'identità della donna, ma anche la sua serenità (critiche, insulti, umiliazioni e condizionamenti della propria libertà, che generano paura, ansia, perdita di autostima, autocolpevolizzazione, depressione, immagine svalorizzata del proprio corpo, forte senso di vergogna, paura di parlare delle violenze subite).

Violenza sessuale: ogni forma di imposizione di rapporti e pratiche sessuali non desiderate che facciano male fisicamente e/o psicologicamente, sotto minacce di varia natura.

Molestie sessuali: ogni forma di comportamento a sfondo sessuale che si verifica generalmente in luoghi pubblici e/o di lavoro e che risulta degradante, umiliante e sgradito per chi lo subisce, come ad esempio: battute e prese in giro a sfondo sessuale, esibizionismo, telefonate oscene, proposte insistenti o ricattatorie di rapporti sessuali non voluti, palpeggiamenti e toccamenti. Anche l'attenzione più banale, se reiterata senza il consenso della persona, può diventare ossessionante.

Stalking: ogni atteggiamento tenuto da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola e generando stati d'ansia e paura fino a compromettere il normale svolgimento della vita quotidiana, come ad esempio: telefonate, pedinamenti, appostamenti sotto casa, sul luogo di lavoro, minacce, danneggiamenti intenzionali di oggetti personali.

Violenza economica: ogni forma di privazione, sfruttamento e controllo finalizzato a produrre una vera e propria dipendenza economica o ad imporre impegni economici non voluti (impedire alla donna di lavorare, costringerla a lasciare il lavoro, controllare gli estratti conto, sequestrare il bancomat o la carta di credito, sfruttarla come forza lavoro senza dare nessun tipo di contribuzione, escluderla dalla gestione economica della famiglia, costringerla a fare debiti, tenerla in una situazione di costante privazione economica).

Violenza domestica: atti gravi o non occasionali di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare, tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva. Ciò indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti conviva; è sufficiente che abbia convissuto con la vittima.

Violenza assistita: ogni qualvolta figli, conviventi, familiari assistono a scene di violenza subiscono a loro volta violenza.

Questi comportamenti costituiscono per il nostro ordinamento un reato. Per essere perseguiti è necessario che vengano a conoscenza della magistratura e/o delle forze dell'ordine. Non sempre un reato conosciuto è un reato perseguibile: nel nostro ordinamento giuridico ci sono reati procedibili d'ufficio (con denuncia) e reati procedibili a querela.

DONNE STRANIERE

Tutti gli strumenti giuridici civili e penali a tutela della donna o dei minori indicati nel presente vademecum valgono per tutte le persone che si trovino sul territorio italiano, a prescindere dalla nazionalità o dal permesso di soggiorno.

In particolare, in caso di maltrattamenti in famiglia o di violenza domestica, le donne straniere irregolari che fanno denuncia hanno diritto ad ottenere il permesso di soggiorno. L'articolo 18 bis del Testo Unico sull'immigrazione prevede la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno umanitario per la donna straniera vittima di violenza domestica, qualora il Questore ritenga sussistente concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, in conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese alle autorità giudiziarie. Tale permesso è revocato in caso di condotta incompatibile con le sue finalità o quando vengono meno le condizioni che l'avevano giustificato.

QUALE TUTELA LEGALE CONTRO LA VIOLENZA

La legge penale distingue tra delitti procedibili d'ufficio e delitti perseguibili a querela.

Se il delitto è procedibile d'ufficio, il procedimento penale viene avviato dall'Autorità Giudiziaria competente non appena giunge una "notizia di reato".

Se il delitto è procedibile a querela, per avviare un procedimento penale è necessario che la persona offesa dal reato sporga una formale querela.

LA DENUNCIA

È l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio informa, oralmente o per iscritto, la magistratura o le forze dell'ordine.

La denuncia, di regola, è facoltativa. Tuttavia, per alcuni soggetti, in alcuni casi espressamente previsti dalla legge, diventa obbligatoria. Ciò si verifica per:

- ✓ alcuni soggetti che ricoprono determinati ruoli e che sono obbligati a denunciare se, nello svolgimento delle loro funzioni, vengono a conoscenza dello svolgimento delle loro funzioni di un reato procedibile d'ufficio (ad es. il medico del Pronto Soccorso);
- ✓ qualsiasi cittadino che venga a conoscenza di particolari delitti (contro la personalità dello Stato, contraffazione di denaro, provenienza illecita di beni o denaro ecc., ma sono casi piuttosto marginali per quanto qui interessa).

Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria sono stabiliti dei termini entro i quali essa deve essere presentata.



LA QUERELA

È la dichiarazione con la quale la vittima del fatto/reato esprime la volontà che si punisca il colpevole. Non ci sono particolari regole per il contenuto della querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto/reato, risulti chiara la volontà della vittima affinché il colpevole sia punito.

La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha notizia del reato.

In caso di reati contro la libertà sessuale (es. violenza sessuale) si ha tempo 6 mesi anziché 3 per sporgere querela.

La persona querelante può successivamente manifestare la volontà di non procedere penalmente per il reato di cui è stata vittima, ritirando la querela precedentemente proposta. Esistono però alcuni casi in cui la querela può essere:

- ✓ irrevocabile (es. per i reati contro la libertà sessuale)
- ✓ revocabile solo processualmente (es. atti persecutori o stalking, a patto che non siano commessi mediante minacce gravi).

In caso di remissione (ritiro) della querela è necessario che ci sia l'accettazione da parte del querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato.



DELITTI IN MATERIA DI VIOLENZA E LORO PROCEDIBILITA'

VIOLENZA FISICA E FATTISPECIE CORRELATE

Tipologia	Procedibilità	Riferimento normativo
Aborto di donna non consenziente	D'ufficio	Art. 18 L.194/78
Lesione personale	D'ufficio salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 582 c.p., ossia malattia di durata non superiore ai 20gg e assenza di circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 3 585 fatta eccezione di quelle di cui all'art. 577 n.1 e nell'ultimo comma del medesimo articolo.	Art. 582, 583, 585 c.p.
Percosse	A querela	Art. 581 c.p.
Sequestro di persona	D'ufficio	Art. 605 c.p.
Violenza privata	D'ufficio	Art. 610 c.p.
Atti persecutori (stalking)	A querela, salvo alcuni casi che lo rendono procedibile d'ufficio	Art. 612-bis c.p.
Maltrattamenti in famiglia	D'ufficio	Art. 572 c.p.
Omicidio	D'ufficio	Art. 575 c.p.

VIOLENZA PSICOLOGICA E FATTISPECIE CORRELATE

Tipologia	Procedibilità	Riferimento normativo
Atti persecutori (stalking)	A querela, salvo alcuni casi che lo rendono procedibile d'ufficio	Art. 612-bis c.p.
Maltrattamenti in famiglia	D'ufficio	Art. 572 c.p.
Abbandono di persona minore o incapace	D'ufficio	Art. 591 c.p.
Ingiuria	A querela	Art. 594 c.p.
Diffamazione	A querela	Art. 595 c.p.
Minaccia	A querela D'ufficio nei casi di minaccia grave	Art. 612 c.p.
Molestia o disturbo alle persone	D'ufficio	Art. 660 c.p.
Omissione di soccorso	D'ufficio	Art. 593 c.p.
Stato di incapacità procurato mediante violenza	D'ufficio	Art. 613 c.p.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLENZA E LORO PROCEDIBILITA'

VIOLENZA SESSUALE E FATTISPECIE CORRELATE

Tipologia	Procedibilità	Riferimento normativo
Violenza sessuale di gruppo	D'ufficio	Art. 609 octies c.p.
Violenza sessuale	A querela di parte irrevocabile. D'ufficio se ricorrono le circostanze dell'art. 609 septies comma 4 (ossia nei confronti di minore o nel caso di legame di parentela o cura/educazione/custodia ecc. o se commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio)	Art. 609-bis c.p.
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	D'ufficio	Art. 583 bis c.p.

VIOLENZA ECONOMICA E FATTISPECIE CORRELATE

Tipologia	Procedibilità	Riferimento normativo
Violazione degli obblighi di assistenza familiare	A querela di parte, salvo nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 570 c.p.	Art. 570 c.p.
Danneggiamento	A querela D'ufficio se commesso con violenza o con minaccia	Art. 635 c.p.
Appropriazione indebita	A querela D'ufficio se commesso ad es. con abuso di autorità o di relazioni domestiche (non è punibile se commesso dal coniuge non legalmente separato, da un ascendente o discendente, da fratello o sorella conviventi)	Artt. 646 e 649 c.p.
Estorsione	D'ufficio	Art 629 c.p.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLENZA E LORO PROCEDIBILITA'

ALTRE FORME DI VIOLENZA E FATTISPECIE CORRELATE

Tipologia	Procedibilità	Riferimento normativo
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina	D'ufficio	Art. 571 c.p.
Istigazione o aiuto al suicidio	D'ufficio	Art. 580 c.p.
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza	A querela	Art. 616 c.p.
Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche	D'ufficio se sussistono le circostanze di cui al comma 3 dell'art. 617 c.p.	Art. 617 c.p.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni conversazioni telegrafiche o telefoniche	D'ufficio	Art. 617-bis c.p.
Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità	È una contravvenzione	Art. 650 c.p.

... IN PRESENZA DI MINORI

La violenza assistita è una forma di violenza domestica che consiste nell'obbligare o nel non evitare che un minore assista a scene di aggressività o violenza verbale, fisica, sessuale tra persone conviventi che costituiscono per lui un punto di riferimento o su persone a lui legate affettivamente, che siano adulte o minori.

Nell'ordinamento giuridico italiano al fenomeno della violenza assistita non corrisponde una fattispecie specifica ed autonomia di reato. Tale vuoto normativo viene colmato riconducendo i singoli comportamenti nei quali si concretizza la violenza assistita alle fattispecie di reato esistenti, qualora ne ricorrano i presupposti, specificatamente al reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dal codice penale all'articolo 572.

Quando l'esposizione a scene di violenza è ripetuta, il benessere, lo sviluppo individuale e la capacità di interagire in modo funzionale a livello sociale sono seriamente compromessi, sia durante l'adolescenza che nell'età adulta.

I sintomi di disagio più frequenti sono:

- ✓ nell'immediato: stress, depressione, difficoltà scolastiche, ridotte capacità empatiche, bassa autostima, svalutazione di sé;
- ✓ a lungo termine: aumenta il rischio di sviluppare comportamenti violenti in età adulta, assumendo la violenza come strumento relazionale, soprattutto nei rapporti di coppia.

La legge prevede la possibilità di poter chiedere al Questore di ammonire formalmente l'autore di condotte violente o moleste. Si tratta di un procedimento amministrativo alternativo a quello penale, che consente di "richiamare" la persona, affinché non continui nei suoi comportamenti violenti o molesti. La vittima deve, in questo caso, presentare un esposto o un'istanza al Questore affinché possa avere inizio il procedimento amministrativo.

L'ESPOSTO

L'esposto è l'atto col quale si richiede l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato o Arma dei Carabinieri) per mediare dissidi privati tra le parti in contesa.

L'ufficiale di Pubblica Sicurezza procede nell'invitare le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere il verbale.

Qualora dalla descrizione dei fatti (verbale) si configuri un reato perseguibile d'ufficio l'Ufficiale di Pubblica Sicurezza ha l'obbligo d'informare l'Autorità giudiziaria.

Se si tratta di delitti perseguibili a querela può comunque procedere con la convocazione dell'interessato, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela da parte della vittima.

L'AMMONIMENTO

L'ammonimento è uno strumento amministrativo, non penale, con il quale si cerca di far cessare gli atti persecutori o stalking.

La persona offesa espone i fatti mediante consegna di un'istanza presso qualsiasi Autorità di Pubblica Sicurezza. Il Questore assume, se necessario, le informazioni dagli organi investigativi e svolge degli accertamenti, dopodiché, procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge. Dell'ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata al richiedente ed una all'ammonito. **L'ammonimento può essere disposto unicamente nei casi in cui il reato non è perseguibile d'ufficio e non sia già stata fatta querela.** Nel caso in cui l'ammonito non dovesse cessare i suoi comportamenti costituirà un'aggravante in caso di querela da parte della vittima e, inoltre, renderà i suoi comportamenti perseguibili d'ufficio. La legge permette

di procedere all'ammonimento anche senza l'istanza della persona offesa e anche in caso di presentazione di querela.

Si tratta dei casi in cui alle forze dell'ordine siano segnalati, in forma non anonima, casi di percosse e lesioni personali aggravate nell'ambito di violenza domestica, anche in assenza di querela.

L'AMMONIMENTO E LA VIOLENZA DOMESTICA

L'ammonimento riguarda i c.d. reati sentinella (percosse, o di lesioni volontarie lievi) sintomatici di un comportamento di violenza domestica. Può essere presentato indifferentemente prima o dopo aver sporto querela.

La segnalazione può essere fatta da chiunque e non solo dalla persona offesa, al fine di tutelare le donne che hanno paura di denunciare (es. dai medici del pronto soccorso ovvero dallo stesso personale delle Forze dell'Ordine, dagli operatori della rete di servizi ossia consultori, servizi sociali, centri antiviolenza ecc.).

GRATUITO PATROCINIO

La L. 119/2013 (c.d. sul femminicidio) stabilisce che i reati di maltrattamenti ai danni di familiari o conviventi e di stalking sono inseriti tra i delitti per i quali la vittima è ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito (il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito è previsto anche per le vittime di mutilazioni genitali femminili).

Ciò al fine di dare, su questo punto, compiuta attuazione alla Convenzione di Istanbul che impegna gli Stati firmatari a garantire alle vittime della violenza domestica il diritto all'assistenza legale gratuita.



GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Per mezzo di questo strumento giuridico chiunque sia vittima di un maltrattamento in famiglia, anche senza l'assistenza di un avvocato può ricorrere al giudice civile per richiedere un ordine di protezione.

Il giudice deve accertare se la condotta pregiudizievole abbia comportato la lesione di un diritto della personalità, ed in particolare della salute (integrità fisica), dell'onore e della reputazione (integrità morale), nonché della libertà personale, intesa come capacità di autodeterminazione della persona (art. 342-bis c.c.).

Inoltre, deve valutare la gravità del pregiudizio in relazione sia alla gravità e pericolosità della singola condotta violenta tenuta, sia della sua reiterazione.

È frequente la riconducibilità della condotta ai reati di ingiuria (art. 594 c.p.), di percosse (art. 581 c.p.) o ad altre fattispecie penali, quali la violazione degli obblighi familiari (art. 570 c.p.) e la minaccia (art. 612 c.p.), tutti procedibili a querela.

Il giudice può (art. 342-ter c.c.):

- ✓ ordinare a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole la **cessazione** della medesima, e congiuntamente **disporre l'allontanamento** dalla casa familiare del membro violento;
- ✓ prescrivere, ove occorra, al soggetto allontanato dalla casa familiare di **non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima**, in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di famigliari o conoscenti ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia. È fatta salva l'ipotesi in cui i luoghi vietati debbano esser frequentati per esigenze di lavoro;
- ✓ disporre, ove occorra, **l'intervento dei servizi sociali** del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e di maltrattamenti;
- ✓ imporre, a carico del soggetto allontanato dalla casa familiare, **l'obbligo del pagamento periodico di un assegno** a favore delle persone conviventi che rimangano, per effetto dell'allontanamento, prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini del pagamento, e prescrivendo, se del caso, che la somma venga versata all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione a quest'ultimo spettante.

La misura patrimoniale accessoria serve da incentivo alle persone maltrattate, che spesso si trovano a subire passivamente la violenza per timore di non essere in grado da sole di far fronte alle esigenze economiche della famiglia.

MISURE CAUTELARI PERSONALI

Sono limitazioni della libertà che possono essere decise **solamente** dal giudice penale su impulso del Pubblico Ministero nell'ambito di un procedimento penale e cioè quando è stata presentata la querela o quando vengono rilevati reati perseguibili d'ufficio, pertanto di una certa gravità.

Nell'ambito di tutte le misure cautelari personali disciplinate dalla legge penale (artt. 280 e seguenti del Codice di Procedura Penale), il giudice, considerando ciò che risulta agli atti e anche quanto riferito e richiesto dal Pubblico Ministero, valuta, oltre alla sussistenza dei requisiti richiesti per limitare la libertà del presunto autore del reato, quale sia la misura cautelare più idonea nel caso specifico (dall'obbligo di dimora fino alla custodia cautelare in carcere).

Nell'ambito della violenza contro le donne e, in particolare, quella domestica, le misure in genere adottate sono quelle di cui agli artt. 282 bis e ter del Codice di Procedura Penale, che disciplinano l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.



... IN PRESENZA DI MINORI

Le norme civili contemplano strumenti di intervento del Tribunale per i Minorenni nei casi in cui i genitori non esercitino i loro doveri nei confronti dei figli oppure abusino dei relativi poteri con pregiudizio per i figli medesimi.

I provvedimenti che il Tribunale per i Minorenni può adottare non hanno natura sanzionatoria e possono essere assunti anche quando la situazione di disagio per il minore non dipende da un atteggiamento colpevole dei genitori.

Tali provvedimenti hanno in sostanza una funzione essenzialmente preventiva e di tutela del benessere psicofisico dei minori: sono finalizzati non a punire i genitori per gli inadempimenti commessi, né tanto meno a risarcire i figli per le conseguenze degli atti pregiudizievoli, ma ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi, o si protraggano ulteriormente le conseguenze di precedenti inadempimenti.

L'unico interesse rilevante in causa è quello del minore, senza che possa configurarsi una contrapposizione con gli interessi dei genitori.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli (art. 330 c.c.).

Nei casi più gravi, il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare oppure l'allontanamento del genitore che maltratta o abusa del minore.

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli (art. 333 c.c.).

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice può adottare i provvedimenti più idonei e anche disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare oppure l'allontanamento del genitore che maltratta o abusa del minore.



SOGGETTI COINVOLTI E RESPONSABILITÀ

I PUBBLICI UFFICIALI

I pubblici ufficiali sono coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata dalle norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.). Sono ad esempio pubblici ufficiali i medici ospedalieri, gli assistenti sociali di un Ente pubblico, i dipendenti di uffici pubblici che rilasciano certificati (es. Ufficio Anagrafe), gli insegnanti di scuole pubbliche e private, i notai, il capotreno e chi ha la funzione di controllore sui mezzi pubblici.

GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

Gli incaricati di pubblico servizio sono coloro che prestano un pubblico servizio, ovvero un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.).

Ad esempio: i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma, i dipendenti delle aziende sanitarie locali, gli stradini cantonieri dell'Anas, i volontari della protezione civile ecc.

Non sono pubblici ufficiali né incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono semplici mansioni d'ordine o prestazioni d'opera meramente materiali, anche presso enti pubblici (art. 358 c.p.).

GLI ESERCENTI DI SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA'

Sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale

abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi, come anche i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione (art. 359 c.p.).

OBBLIGO DI DENUNCIA

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono denunciare all'autorità giudiziaria ogni reato perseguibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 c.p.p.).

L'assistente sociale, e in generale l'incaricato di un pubblico servizio, ha l'obbligo di denuncia rispetto ad un fatto di reato, procedibile d'ufficio, del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio (vedi omissione di denuncia).

Attenzione: non significa che l'assistente sociale deve avere la matematica certezza che il reato sia avvenuto, ma è sufficiente che esistano fondati motivi per temere che sia accaduto.

OBBLIGO DI REFERTO

Il referto è l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio. **Il referto riguarda specificamente i sanitari liberi professionisti e prevede l'esimente speciale dell'esposizione a procedimento penale della persona assistita, non contemplata per il rapporto** (art. 334 c.p.p.).

L'OMISSIONE DI DENUNCIA

Si è in presenza di omissione di denuncia quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio non denuncia o ritarda a denunciare all'autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a sua volta ha l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

L'OMISSIONE DI REFERTO

Si è in presenza di omissione di referto quando un libero professionista, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferire all'Autorità Giudiziaria.

LA DIFFERENZA FRA RAPPORTO E REFERTO

Il rapporto è sempre obbligatorio, deve essere redatto da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Il referto ha natura puramente informativa, riguarda specificamente i sanitari liberi professionisti, cui spetta valutare se il caso che ha richiesto l'intervento professionale rivesta i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio o meno.

Il referto è obbligatorio per i reati (esclusivamente delitti) perseguibili d'ufficio. Non è obbligatorio se espone il paziente ad un procedimento penale o se espone il libero professionista ad un nocumento per sé o per un proprio congiunto.

La denuncia e il referto rappresentano un preciso obbligo di legge, salvo i due casi appena indicati (se espone il paziente ad un procedimento penale o se espone il professionista a nocumento per sé o un familiare), e la loro omissione costituisce reato (artt. 361, 362, 365 c.p.). Essi devono essere fatti anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (art. 331 c.p.p.).



... IN PRESENZA DI MINORI

Tutti i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e tutti coloro che svolgono un servizio di pubblica necessità e in ogni caso i servizi sociali, coloro che esercitano una professione sanitaria, gli Enti Locali, le Istituzioni Scolastiche e le Autorità di Pubblica Sicurezza, hanno l'obbligo, sanzionato penalmente, di segnalare formalmente e per iscritto con la massima tempestività alla Procura della Repubblica per i minorenni, situazioni di abbandono (materiale, morale, educativo, assistenziale) relative a minori di anni 18 anche non attribuibili a diretta responsabilità dei genitori.

Devono segnalare e/o comunicare tempestivamente e per iscritto alla Procura della Repubblica per i minorenni:

- ✓ situazioni di grave pregiudizio attuale o di pericolo di serio pregiudizio relative a minori di anni 18 derivanti da comportamenti, omissivi o commissivi, di genitori, parenti o adulti conviventi non dipendenti esclusivamente da difficoltà economiche del nucleo familiare;
- ✓ i provvedimenti adottati in via urgente ex art. 403 c.c.;
- ✓ il parto di donna che ha manifestato di non voler essere nominata o che non può per età essere nominata;
- ✓ minori affidati di fatto a parenti o terzi o comunque non direttamente assistiti dai genitori;
- ✓ minori impiegati illegalmente in attività di accattonaggio;
- ✓ minori recanti segni di violenza;
- ✓ minori bisognosi di cure mediche non consentite dai genitori;
- ✓ sindromi da astinenza neonatale.

I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione hanno la possibilità di chiedere ai Servizi Sociali una consulenza finalizzata alla costruzione della segnalazione stessa.



GLOSSARIO

TRIBUNALE

È l'**organo giurisdizionale competente**, in primo grado, per le **cause civili e penali** che non rientrano nella competenza di altri giudici (giudice di pace, corte d'assise, tribunale per i minorenni) e, in **appello**, per quelle su cui si è già pronunciato il **giudice di pace**. La sua competenza è limitata ad una **circoscrizione** territoriale denominata **circondario**. A seconda della materia giudica in composizione collegiale o monocratica. Al suo interno è istituita anche una Procura della Repubblica.

TRIBUNALE DEI MINORI

È un organo specializzato dell'Amministrazione della Giustizia, decide in composizione collegiale con quattro giudici: due giudici professionali (c.d. togati), un uomo e una donna, scelti tra i esperti di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia. Ha competenza su tutto il circondario della corte di appello. Esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa al fine di garantire un migliore interesse del minore.

In **materia penale** giudica di qualsiasi reato commesso da un soggetto durante la minore età, anche se commesso in concorso con persone adulte. In questo ambito esercita anche le funzioni di tribunale di sorveglianza e di tribunale della libertà.

In **materia civile** pone in essere interventi: a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli; in materia di esercizio della potestà genitoriale, emanando prescrizioni ai genitori del minore ed attivando l'intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e verificare le condizioni di vita del minore in famiglia; di allontanamento del minore dalla casa familiare ed affido; in materia di decadenza dalla potestà sui figli, nei casi più gravi; nei casi di abbandono morale e materiale, che ne dichiarano lo stato di adattabilità; decisioni sull'idoneità all'adozione internazionale delle coppie aspiranti e decisioni che rendono efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione. In materia **amministrativa** è competente per una serie d' interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

È l'ufficio unitario all'interno del quale sono svolte le funzioni del Pubblico Ministero esercitate dal: procuratore generale presso la corte di cassazione, procuratori generali della repubblica presso le corti di appello, procuratori della repubblica presso i tribunali per i minorenni; procuratori della repubblica presso i tribunali ordinari.

IL PUBBLICO MINISTERO

Il Pubblico Ministero esercita l'azione penale, promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, cura l'esecuzione dei giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, vigila sull'osservanza delle leggi e la pronta e regolare amministrazione della giustizia, esercita l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge, vigila sul servizio dello stato civile.

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI (GIP)

Il legislatore ha attribuito al GIP una serie di funzioni di garanzia e di controllo imparziale riguardanti sostanzialmente la speditezza del procedimento, i diritti fondamentali, l'obbligatorietà dell'azione penale ed l'assunzione anticipata della prova. Il GIP è competente, ad esempio: ad assumere, con incidente probatorio, talune prove che non sono rinviabili al dibattimento; a decidere sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari; sulla modifica, revoca, proroga o applicazione di misure cautelari; in materia di convalida dell'arresto e del fermo di indiziato di delitto; sulle richieste di archiviazione; per l'autorizzazione e la convalida dei mezzi di ricerca della prova delle intercettazioni telefoniche o ambientali. Il GIP rappresenta, quindi, una figura di garanzia nel corso delle indagini preliminari a tutela dei diritti dell'indagato e della persona offesa dal reato nei confronti delle iniziative del Pubblico Ministero.

NUMERI UTILI

112 NUMERO UNICO EUROPEO D'EMERGENZA

Il 112 è il Numero Unico Europeo d'emergenza, tutte le telefonate di emergenza confluiscono in un'unica Centrale Operativa, qualsiasi numero di soccorso venga chiamato, compreso lo stesso 112. Gli operatori del Call Center smistano le chiamate, dopo aver localizzato il chiamante e individuata l'esigenza, all'ente competente per la gestione dell'evento di emergenza: Arma dei Carabinieri (112), Polizia di Stato (113), Vigili del Fuoco (115), Emergenza Sanitaria (118).

114 EMERGENZA MINORI

Il 114 è un numero di emergenza al quale, chiunque, bambino, adolescente o adulto, può rivolgersi tutte le volte che un bambino o un adolescente è in pericolo. Il Servizio è gratuito ed è promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità e gestito da Telefono Azzurro. E' attivo **24 ore su 24** ogni giorno dell'anno, raggiungibile da telefonia sia fissa che mobile e agisce con interventi tempestivi a tutela dei bambini e degli adolescenti in pericolo. Il compito del servizio è di offrire assistenza in tutte quelle situazioni di emergenza e trauma che possono nuocere allo sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso il coinvolgimento diretto e la collaborazione con i servizi che operano a livello locale.

1522 NUMERO VERDE ANTIVIOLENZA DONNA

Il Numero Verde Antiviolenza Donna è attivo **24 ore su 24** ogni giorno dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo, russo e arabo.

Le operatrici dedicate al servizio forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili ed un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati attivi a livello locale. Il servizio mediante l'approccio telefonico sostiene l'emersione della domanda di aiuto, consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte delle vittime con l'assoluta garanzia dell'anonimato.

800290290 NUMERO VERDE NAZIONALE ANTITRATTA

Il Numero Verde Antitratta è attivo **24 ore su 24** su tutto il territorio nazionale, e fornisce alle vittime, e a coloro che intendono aiutarle, tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza che la normativa italiana offre per uscire dalla situazione di sfruttamento.

Al Numero Verde si possono rivolgere anche operatori dei servizi sociali, rappresentanti delle Forze dell'Ordine, clienti di prostitute che chiedono informazioni in nome della persona trafficata, cittadini che vivono nelle aree di insistenza della prostituzione. Tale strumento consente la messa in contatto con i servizi territoriali e con gli enti che gestiscono i progetti di accoglienza. Le informazioni vengono fornite in diverse lingue: inglese, albanese, russo, francese, spagnolo, rumeno, ungherese, arabo, cinese.

800300558 NUMERO VERDE NAZIONALE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

Il Numero Verde contro le pratiche di mutilazione genitale femminile è attivo su tutto il territorio nazionale **dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alla 20.00.**

Al servizio risponde personale specializzato del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato che, oltre all'assistenza, ha il compito di comunicare le eventuali notizie di reato alle Squadre Mobili territorialmente competenti.

Il Numero Verde è uno dei principali strumenti per sensibilizzare e far conoscere il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, da molti ancora ignorato, per prevenire, contrastare e reprimere pratiche che violano i diritti fondamentali dell'integrità della persona e della salute di donne e bambine.

INFORMAZIONI, ASCOLTO, ORIENTAMENTO E CONSULENZA

Centro Locale di Parità - Comune di Cremona

Cremona - Piazza Stradivari, 7

Mercoledì 13.00 - 15.00 (Sportello c/o SpazioComune)

☎ 0372 407006 📠 0372 407260 ✉ pariopportunita@comune.cremona.it

www.comune.cremona.it

Centro Risorse Donne - Comune di Crema

Crema - Via Civerchi, 9

Mercoledì 15.00 -17.00 (su appuntamento)

☎ 0373 893325 ✉ pariopportunita@comune.crema.cr.it

www.comune.crema.it/centrorisorsedonna

Pronto Intervento Donna - Caritas Diocesana Cremonese

Cremona, Via Stenico, 2/b

☎ 0372 35063 📞 334 1062553 (attivo 24 ore su 24)

✉ caritas@diocesidicremona.it

www.caritascremonese.it

Spazio Donna - Associazione Donne Senza Frontiere

Cremona - c/o Forum Provinciale Cremonese dell'Associazione del Volontariato e della Cooperazione Sociale - Via C. Speciano, 2

Il primo e il terzo mercoledì del mese 10.00 - 12.00 e 17.00 - 19.00

☎ 0372 26548 (negli stessi giorni ed orari)

✉ dsfdonnesenzafrontiere@gmail.com

Polizia Locale - Comune di Cremona

Tutela Donne e Minori - Ufficio di Polizia Giudiziaria

Cremona, Piazza Libertà

☎ 0372 407439 ✉ tuteladonnaeminori@comune.cremona.it

www.comune.cremona.it

Questura di Cremona

Cremona - Via Tribunali, 6

☎ 0372 4881 ✉ urp.quest.cr@pecps.poliziadistato.it

Ufficio Pubblica Tutela - ASL della provincia di Cremona

Cremona, Via S. Sebastiano, 14

Mercoledì e Venerdì 10.00 - 12.00

Dal lunedì al venerdì è in funzione una segreteria telefonica (al n. sotto indicato) per poter lasciare un messaggio o un numero di telefono ed essere eventualmente richiamati.

☎ 0372 497659 - 0372 497243 ✉ pubblicatutela@aslcremona.it
www.aslcremona.it

SERVIZI SOCIALI

POIS - Porta Informativa dei Servizi Sociali/Porta Unica di Accesso

Cremona - C.so Vittorio Emanuele II, 42

Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 13.00 alle 13.30

Mercoledì 8.30 - 16.30

☎ 0372 407316 ✉ pois@comune.cremona.it
www.comune.cremona.it

Azienda Sociale del Cremonese

Cremona - Via Sant'Antonio del Fuoco 9/A

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30 - 13.30

Mercoledì 8.30 - 16.30

☎ 0372 803440 ✉ info@aziendasocialecr.it
www.aziendasocialecr.it

PUA - Porta Unica di Accesso/Segretariato Sociale

Crema - Via Manini, 21

Lunedì - Venerdì 9.00 - 12.00

☎ 0373 218725 - 0373 218711 ✉ segretariato.sociale@comune.crema.cr.it
www.comunitasocialecremasca.it

Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali

Casalmaggiore - Via Corsica, 1

Lunedì - Sabato 9.00 - 13.00

Martedì - Giovedì 14.00 - 16.30

☎ 0375 203122 (digitare 1 per l'Ufficio di Piano) ✉ ufficiodipiano@concess.it

www.concess.it

INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO SU QUESTIONI LEGALI

Sportello legale di consulenza ed orientamento in materia di separazioni e divorzi

Centro per le Famiglie - Comune di Cremona

Cremona - Largo Madre Agata Carelli, 5 (ex Via Brescia, 94)

☎ 0372 407373 - 0372 407322 (su appuntamento)

✉ centro.famiglie@comune.cremona.it

www.comune.cremona.it

Avvocati di strada

Cremona - Viale Trento e Trieste, 35

Lunedì 17.00 - 19.00

✉ cremona@avvocatidistrada.it

GRATUITO PATROCINIO

Tribunale di Cremona - Procura della Repubblica

Cremona - Via dei Tribunali, 13

☎ 0372 548233 ☎ 0372 548243 ✉ tribunale.cremona@giustizia.it

www.tribunaledicremona.it

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona

Cremona - Via dei Tribunali, 13

☎ 0372 27117 - 0372 25479 ✉ info@ordineavvocaticremona.it

www.ordineavvocaticremona.it

Tribunale Amministrativo Regionale - TAR

Brescia - Via Malta, 12

☎ 030 2279411

www.giustizia-amministrativa.it

CENTRI ANTIVIOLENZA

Associazione A.I.D.A onlus

Cremona - Via Palestro, 34

Lunedì 17.30 - 19.30

Giovedì 17.30 - 19.30

☎ 0372 801427 📞 338 9604533 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 22.00)

✉ aida.onlus@virgilio.it

www.aidaonluscremona.it

Associazione Donne Contro la Violenza onlus

Crema - Via XX Settembre, 115

Martedì 15.30 - 17.30

Sabato 10.00 - 12.00

Tutti gli altri giorni su appuntamento

☎ 0373 80999 (segreteria telefonica 24 ore su 24) ✉ assocdonne@alice.it

www.controlaviolenza.it

Associazione M.I.A.

Casalmaggiore - Via Grandi, 28

Lunedì 10.00 - 12.00 (segreteria)

Mercoledì e Venerdì 16.30 - 18.30

📞 377 9489384 ✉ gruppomia@gmail.com

CONSULTORI FAMILIARI

Consultori Familiari Integrati - ASL Cremona

Cremona - Vicolo Maurino,12

☎ 0372 497798 (front office) - 0372 497791 (salute donna)

✉ consultorio.cremona@aslcremona.it

Crema - Via Manini, 21

☎ 0373 218223/211 ✉ consultorio.crema@aslcremona.it

Casalmaggiore - Via Azzo Porzio, 73

☎ 0375 284161 📠 0375 284171 ✉ consultorio.casal@aslcremona.it

www.aslcremona.it

Consultorio Familiare U.C.I.P.E.M.

Cremona - Via Milano, 5/c

Lunedì - Venerdì 9.00 - 12.00

Lunedì, martedì, mercoledì 15.00 - 18.00

☎ 0372 20751 📠 0372 34402 ✉ segreteria@ucipemcremona.it

www.ucipemcremona.it

Consultorio Diocesano di Crema - Associazione Insieme per la Famiglia onlus

Crema - Via Frecavalli, 16

Lunedì 9.00 - 12.00

Martedì - Venerdì 14.00 - 19.00

Sabato 9.00 - 12.00

☎ 0373 82723 ✉ insiemexlafamiglia@libero.it

Consultorio Familiare Kappadue

Crema - Via della Fiera, 12

Lunedì e mercoledì 9.30 - 12.30

Martedì 16.00 - 19.00

Giovedì 16.00 - 20.00

Venerdì 12.30 - 16.30

☎ 0373 85536 ✉ krikos-kappadue@consorzioarcobaleno.it

www.consorzioarcobaleno.it

ASSISTENZA SANITARIA

Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona

Cremona - Ospedale Cremona, Largo Priori 1

Casalmaggiore - Ospedale Oglio Po, Via Staffolo, 51 (Vicomoscano)

Servizio Sociale Aziendale

☎ 0372 405401 - 0372 405633 📞 3351657445 ✉ servizio.sociale@ospedale.cremona.it

www.ospedale.cremona.it

Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore” di Crema

Crema - Largo Dossena, 2

Servizio GEMMA

☎ 0373 280290 ✉ servizio.gemma@hcrema.it

www.hcrema.it

Ambulatori Medici Gruppo Articolo 32

Cremona - Parco del Vecchio Passeggio, 1° Piano Palazzina Sozzi

Viale Trento e Trieste, 35

Martedì 9.30 -11.00

Venerdì 15.00 - 16.30

Soresina - c/o Centro Pastorale - Via Genala, 11

Giovedì 15.00 - 16.00

📞 3895691307 (informazioni) 📞 3895691351 (ambulatorio)

✉ gruppoarticolo32@gmail.com

www.gruppoarticolo32.com

SERVIZI PUBBLICI PER IL LAVORO

Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona

Cremona - Via Massarotti, 48/b

☎ 0372 22060 - 0372 457480

✉ centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it

www.provincia.cremona.it

Crema - Via De Gasperi, 60

☎ 0373 201632 - 0373 202592

✉ centro.impiego.crema@provincia.cremona.it

Casalmaggiore - Via Cairoli, 12

☎ 0375 422213

✉ centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it

Soresina - Via IV Novembre, 12 (Torre Civica)

☎ 0374 340172

✉ centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it

Servizio di Inserimento Lavorativo - Azienda Sociale del Cremonese

Cremona - Via Sant'Antonio del Fuoco 9/A

☎ 0372 803434 - 435 ✉ sil@aziendasocialecr.it

www.aziendasocialecr.it

Servizio di Inserimento Lavorativo - Comunità Sociale Cremasca

Crema - Via Goldaniga, 11

☎ 0373 398422 - 0373 398423 (diretto) - 0373 398434

✉ lavoro@comunitasocialecremasca.it

www.comunitasocialecremasca.it

Servizio di Inserimento Lavorativo - Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali

Casalmaggiore - Via Corsica, 1

☎ 0375 203122 (digitare 1 per l'Ufficio di Piano) ✉ ufficiodipiano@concass.it

www.concass.it

Comune di Cremona - INFORMAGIOVANI

Cremona - Via Palestro, 11/a

☎ 0372 407950 ☎ 0372 407960 ✉ informagiovani@comune.cremona.it

www.comune.cremona.it

MOLESTIE SUL LAVORO: INFORMAZIONI, ORIENTAMENTO E ASSISTENZA

Consigliera Provinciale di Parità

Cremona - c/o Provincia di Cremona - Via Dante, 134

☎ 0372 406514 (su appuntamento)

✉ consiglieparita@provincia.cremona.it

www.provincia.cremona.it

CGIL - Uffici Vertenze

(Digitare sempre 0372 - prefisso valido per i tre distretti)

Cremona - Via Mantova, 25

☎ 0372 448628

Crema - Via Carlo Urbino, 9

☎ 0372 488702

Casalmaggiore - P.zza Garibaldi, 3

☎ 0372 488775

UST CISL ASSE DEL PO Cremona Lodi Mantova - Ufficio Vertenze

Cremona - Viale Trento e Trieste, 54

☎ 0372 596811 (centralino) 📞 3481566943

UIL - Ufficio Vertenze

Cremona - Viale Trento e Trieste, 27/b

☎ 0372 26645

La presente pubblicazione è stata realizzata dal **Comune di Cremona - Assessorato alle Pari Opportunità**, nell'ambito del progetto **"A.R.C.A. delle donne - Ampliare la Rete di Contrasto Alla violenza nei confronti delle donne"**, finanziato dalla Regione Lombardia - DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, D.G.R. n. 861 del 25 ottobre 2013 in applicazione della L.R. 11/2012 per l'attivazione di servizi e iniziative finalizzate al contrasto e alla prevenzione della violenza sulle donne e alla protezione delle vittime di violenza.

Si ringraziano tutte le operatrici e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed i volontari delle associazioni, che hanno contribuito alla realizzazione del vademecum.

Comune di Cremona
Assessorato alle Pari Opportunità
Piazza del Comune 8, 26100 Cremona
☎ 0372 407006 📠 0372 407260
✉ parioportunita@comune.cremona.it
www.comune.cremona.it

Ideazione grafica a cura di **Elisabetta Farné**

Stampa: **Coop.Soc.Antares**, Cremona 2015



PROGETTO A.R.C.A. DELLE DONNE
AMPLIARE LA RETE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE



Con il contributo di:



Regione Lombardia